



REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, cui la società Steat S.p.A., società a partecipazione pubblica totalitaria, intende conformarsi, in ossequio alla disposizioni nazionali, segnatamente all'art. 18 del D.L. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008, e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

La Steat S.p.A., pertanto, nella piena adesione ai principi sopra individuati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di efficace e sana gestione finanziaria.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, da individuarsi secondo le definizioni che seguono:
 - a) incarichi di studio: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali;
 - c) consulenze: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, se del caso a progetto.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo e del presente Regolamento:
 - I. Gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti ad attività notarili od ad altre professioni che siano contraddistinte dal carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
 - II. Le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal D.lgs n° 163/2006 e dai connessi regolamenti di attuazione;
 - III. I contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi.

1. La Steat può conferire gli incarichi per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura di pubblica selezione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. Per valutare il possesso del requisito indicato saranno considerati, tra l'altro:
 - Titolo di laurea;
 - Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
 - Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
 - Pregressi incarichi svolti per la Steat e da quest'ultima giudicati positivamente.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
4. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.
5. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: trattativa diretta

1. Sarà possibile effettuare il conferimento diretto dell'incarico, senza necessità di espletamento di procedure di selezione comparativa qualora il corrispettivo sia inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), al netto degli oneri di legge. In tal caso, la Steat potrà rivolgersi a soggetti di propria fiducia, previa verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 2.
2. La Steat potrà affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione comparativa, anche per prestazioni di importo superiore alle cifre indicate al precedente punto 1 del presente articolo, nelle seguenti ipotesi:
 - a) in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere gravoso l'espletamento della procedura comparativa;
 - b) a seguito di procedura comparativa andata deserta o risultata infruttuosa;
 - c) qualora la prestazione costituisca oggetto di incarico caratterizzato da un elevato "intuitus personae" e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

Art. 4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: Procedura di Selezione Comparativa

1. Per l'affidamento di incarichi di importo superiore alle cifre indicate al punto 1 del precedente articolo 3 o che non rientrino nelle altre ipotesi ivi disciplinate, la Steat procederà ad attivare procedure di selezione comparativa con le modalità di seguito indicate.
2. La procedura comparativa sarà attivata previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, che dovrà indicare le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, la durata e l'oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento della stessa; dovrà altresì indicare il responsabile della procedura, cui dovrà essere data autorizzazione alla pubblicazione del relativo avviso di selezione.

3. L'avviso di selezione dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, i titoli e le esperienze professionali pregresse, le modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Ove ritenuto opportuno in relazione all'oggetto dell'incarico, potrà prevedersi, oltre alla valutazione dei titoli, un colloquio orale.
4. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web della società, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

Art. 5 – Modalità di svolgimento della Procedura di Selezione Comparativa

1. La Steat, e per essa il dirigente competente, effettuerà la procedura di selezione comparativa avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di una apposita commissione composta da un numero massimo di 3 (tre) membri, individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale della Società.
2. La Società, ovvero l'eventuale commissione, procederà all'esame delle proposte pervenute nei termini, valutando i *curricula* dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, l'eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito, attribuendo il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di 10; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
3. L'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito, sulla base della valutazione per titoli e della richiesta economica, il punteggio più elevato.
4. La Società renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web della società.

Art. 6 – Contratto di incarico

1. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la tipologia di contratto;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) l'oggetto della prestazione professionale, eventualmente secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;

- f) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - g) le modalità di pagamento del compenso e degli eventuali rimborsi;
 - h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - i) il foro competente in caso di controversie.
2. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni effettuate dal soggetto incaricato non risultino conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni.

Regolamento approvato nella seduta del CdA del 21 Luglio 2009 e ss.mm.ii.